

STATUTO

**CENTRO SERVIZI WELFARE
S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN
BREVE CSW SRL IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAFRANCA DI VERONA VR VIA
MONTE BALDO 10

Numero REA: VR - 433676

Codice fiscale: 04596810236

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2018 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Allegato A) al n.28308

Rep. e n.21175

Racc.

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata “CENTRO SERVIZI WELFARE S.R.L. IMPRESA SOCIALE” in breve “CSW SRL IMPRESA SOCIALE”.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR), all’indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter disp. att. c.c..

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici in altre località italiane ed estere.

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2078 (duemilasettantotto) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3 – SCOPO

La società, ai sensi del D. Lgs. 112/2017, ha quale scopo l’esercizio in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente articolo, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall’art. 2, comma 3 del D. Lgs 112/2017.

La Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, lett a) del D. Lgs. 112/2017.

La Stessa si impegna ad adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La Società si ispira ai principi di solidarietà, impegno sociale, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Società, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore e enti pubblici, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Società intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità in particolare gli enti e le cooperative con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l’autogestione responsabile dell’impresa.

Articolo 4 – OGGETTO

La Società, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 112/2017, potrà svolgere:

a) la fornitura di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo

settore, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2 comma 1, lett. m) del D.Lgs. 112/2017. Ai fini del presente punto si intendono servizi strumentali anche la promozione, la valorizzazione, la pubblicizzazione, l'immissione in piattaforme telematiche, la fornitura, la gestione operativa, la messa a disposizione, l'ausilio progettuale, il coordinamento, la commercializzazione, l'attività di verifica della qualità di servizi di Welfare e di Welfare Aziendale.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017;
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- r) promuovere, sostenere e diffondere l'impresa sociale, che esercita in via stabile e principale una o più l'attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definita negli artt. 1 e segg. del D. Lgs. 112/2017;
- s) la Società, inoltre potrà svolgere ogni altra attività d'impresa di interesse generale, anche non precedentemente indicata, indipendentemente dal suo

oggetto, rispetto la quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Ai fini e per le attività di cui al punto s), conformemente all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017, la Società si impiega alle sue dipendenze un numero di soggetti di cui allo stesso punto s) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori.

La società potrà partecipare ad ogni procedura di affidamento, appalto o concessione ad evidenza pubblica relativa alle attività sopra elencate.

La società, in via non prevalente o principale e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese od enti. Le suddette attività finanziarie non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e/o della vigente normativa in materia.

Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale Sociale è di euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, con il preventivo consenso dell'organo amministrativo; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Articolo 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche di natura fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero imputate a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Articolo 8 - EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono efficaci nei confronti della società dal momento del deposito dei relativi atti presso il Registro delle Imprese, solo se ed in quanto detti trasferimenti siano stati posti in essere con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo; nel caso di inosservanza di tali prescrizioni detti trasferimenti non avranno effetto nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, dei diritti amministrativi, dei diritti patrimoniali e di ogni altro diritto derivante dalla qualità di socio.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a favore di altri soci.

I soci non possono invece trasferire a terzi le partecipazioni di cui sono titolari, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Spetta comunque ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento a terzi per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse.

Per consentire all'organo amministrativo di esprimere il gradimento, rispettando il principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/2017, ed agli altri soci di esercitare la prelazione, il socio che intende trasferire la sua partecipazione, in tutto od in parte, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata, o altri mezzi con efficacia parificata ai sensi di legge, specificando l'entità della partecipazione da cedere, la persona dell'acquirente, il corrispettivo offerto e le modalità di pagamento.

Qualora peraltro il corrispettivo o la controprestazione del trasferimento sia di natura infungibile o qualora si tratti di trasferimento a titolo gratuito, i soci aventi diritto potranno eventualmente esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo o della controprestazione nel primo caso ed al valore della partecipazione nel secondo caso, valori che il socio intenzionato ad alienare dovrà indicare nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà innanzitutto manifestare o negare il gradimento e quindi l'autorizzazione al trasferimento della partecipazione.

Il diniego dovrà essere motivato e nel giudizio sul gradimento l'organo amministrativo dovrà attenersi esclusivamente a criteri oggettivi di interesse sociale anche in relazione allo scopo e finalità della società.

Nel caso manifesti il gradimento, l'organo amministrativo dovrà dare comunicazione agli altri soci delle intenzioni del socio cedente, affinché esercitino il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Entro trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione da parte dell'organo amministrativo, i soci dovranno rendere nota per iscritto la loro volontà o meno di esercitare il diritto di prelazione.

La scadenza di tale termine, senza che la volontà sia manifestata, equivarrà a rinuncia dei soci all'esercizio del diritto stesso, ed il socio cedente potrà liberamente trasferire la sua partecipazione, in tutto o in parte, alle condizioni dichiarate.

Qualora, peraltro, sorgano contestazioni relativamente al valore indicato dal socio cedente nella comunicazione di cui sopra nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, gli aventi diritto a prelazione ed il socio cedente stesso dovranno rimettersi al giudizio di un arbitro, che sarà nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. L'arbitro procederà a stimare la partecipazione ed in tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore dal medesimo attribuito.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la partecipazione da trasferire sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno nella società.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 112/2017, qualora dovesse manifestarsi diniego da parte della società al trasferimento, l'interessato ha facoltà di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea al fine di deliberare una decisione in merito.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del socio si applica per analogia quanto previsto per il caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, compreso il gradimento dei soci.

Articolo 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2469, comma 2, c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, o altri mezzi con efficacia parificata ai sensi di legge, con avviso di ricevimento da inviare entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese, esso dovrà essere esercitato, con le predette modalità, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La predetta comunicazione dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione del socio recedente.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e secondo le modalità previste dall'art. 2473, comma 4, c.c..

Articolo 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che si sia obbligato, a titolo di conferimento, a prestazione d'opera o di servizi a favore della società e che non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere inoltre escluso il socio che non sia più in grado di concorrere allo scopo sociale oppure all'esercizio dell'oggetto sociale.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 14. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, o altri mezzi con efficacia parificata ai sensi di legge, con avviso di ricevimento e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni da detta comunicazione. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 25 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473, comma 4, c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, nei limiti dell'art. 3 del D. Lgs 112/2017.

Tutto quanto previsto deve intendersi sempre nei limiti del principio di non discriminazione di cui all'art 8 del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni indicate dall'art. 2479, comma 2, c.c..

Nei casi previsti ai n.ri 4) e 5) di detto art. 2479, comma 2, c.c., nel caso previsto dall'art. 2482-bis, comma 4, c.c. o quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

In ogni altro caso le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La richiesta di adottare la decisione mediante deliberazione assembleare può essere effettuata solo finché la decisione non si sia perfezionata mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Hanno diritto di partecipare alle decisioni ed hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione, tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero coloro che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Non possono partecipare alle decisioni, comunque esse vengano adottate, i soci morosi ai sensi dell'art. 2466 c.c. ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.

Articolo 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio eletto da ciascun socio e risultante dal Registro delle Imprese oppure mediante comunicazione a mezzo fax, posta elettronica, messaggio sms o qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo, inviata ai soci, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o altro che siano stati comunicati a tal fine dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendano indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata al predetto domicilio. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto, per presa visione, dal socio destinatario. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire con le stesse modalità anche ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'assemblea, in prima convocazione, non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di regolare convocazione dell'assemblea secondo le modalità sopra indicate, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione, tutti coloro che alla data della riunione assembleare rivestano la qualità di socio, o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero coloro che a tale data giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica non riferita a singole assemblee o a mezzo procura generale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi in cui l'intervento di quest'ultimo sia richiesto dalla legge o dall'organo amministrativo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, il capitale rappresentato da ciascuno, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti modificazioni dello statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario od il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; nei casi previsti dai n.ri 4) e 5) dell'art. 2479, comma 2, c.c. delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il contenuto e le risultanze dell'eventuale decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, secondo quanto già previsto al precedente articolo 14.

Hanno diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione, tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero coloro che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca tali diritti) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un minimo di uno ad un massimo di nove amministratori, nominati con decisione dei soci che ne stabilisce anche il numero.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente se questi non sono nominati dai soci.

Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore di cui all'oggetto sociale;

- non essere legati alla società da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 112/2017, per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n. 99.

I componenti dell'organo amministrativo:

- Possono essere anche non soci;

- Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

- Sono rieleggibili;

- Sono revocabili dall'assemblea con decisione dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa;

- Possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;

- Non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo, nella misura stabilita con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente comunque proporzionato all'attività svolta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 112/2017, nonché un'indennità sempre proporzionata alla attività svolta per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e possono quindi compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto in base alla legge o al presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Articolo 18 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente oppure congiuntamente agli amministratori nominati secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c. ma le decisioni di cui agli artt. 2257, comma 3, e 2258, comma 2, c.c.

sono adottate dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 19 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri o il sindaco.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata, o altri mezzi con efficacia parificata ai sensi di legge, telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (o sindaco o revisore, se nominato) almeno cinque giorni prima delle adunanze;
- fax, posta elettronica o messaggio sms inviati a ciascun amministratore (o sindaco o revisore, se nominato) almeno cinque giorni prima delle adunanze, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per fax, posta elettronica o messaggio sms.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione purché il Consiglio sia composto da più di due membri; nel caso invece il Consiglio sia composto da due membri l'argomento sarà sottoposto all'esame dell'assemblea.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi in audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. In presenza di questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate, ai sensi dell'art. 2475, comma 4, c.c., anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega, fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2475-bis c.c., spetta:

- all'amministratore unico;

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

L'organo amministrativo potrà conferire mandato con rappresentanza a persone di fiducia per il compimento di determinati atti o categorie di atti e rilasciare le relative procure, essendo in tali casi autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute e corrispondere il relativo compenso.

Articolo 22 – ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 112/2017, il controllo interno della società è affidato ad un collegio sindacale, oppure ad un sindaco unico, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, la nomina avviene con decisione dei soci.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione del sindaco, o del Collegio, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato un nuovo sindaco, o un nuovo collegio. Il sindaco, o i sindaci sono rieleggibili. Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può essergli affidata la revisione legale dei conti.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, o il sindaco unico, esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto e pubblicato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, o del sindaco unico.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Si applica al sindaco ogni altra disposizione prevista dalla legge.

Ove compatibile con il D. Lgs 112/2017, la revisione legale dei conti della società può essere affidata ad un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409-quinquies c.c..

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Articolo 23 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il

registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. La Società deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale debbono essere approvati con decisione dei soci da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a che questa non raggiunga il limite di legge, verranno destinati in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 112/2017.

La Società, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs 112/2017, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Società o ad altre società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2484 c.c..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 112/17, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, sono devoluti ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 112/2017, secondo le norme di funzionamento.

Articolo 25 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ (cd STAKEHOLDERS)

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017, i lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività e dei servizi devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.
- ove possibile, compartecipazione rispetto la programmazione dei servizi.

In ogni caso, i lavoratori o i loro rappresentanti, ed i destinatari delle attività, o i loro rappresentanti, sono coinvolti nella valutazione di impatto sociale generata dall'attività dell'impresa e sono invitati all'assemblea di approvazione del bilancio sociale.

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori ed i destinatari delle attività possono nominare un componente dell'organo di amministrazione.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 13 del D. Lgs. 112/2017.

Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potranno essere previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale, anche tramite i loro rappresentanti.

Nella società, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. Lgs 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società o tra i soci e gli amministratori, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di

mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Gli arbitri, salvo quanto inderogabilmente previsto per legge, giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile che obbligherà le parti quale espressione contrattuale e delegata della loro volontà.

Si applicano in ogni caso le disposizioni del D.lgs n.5/2003.

Articolo 27 - SOGGEZIONE ed ATTIVITA' di DIREZIONE e CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 112/2017, all'attività di direzione e coordinamento della Società si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545 - septies del c.c..

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 28 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE d'AZIENDA

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 112/2017, la trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

In tali casi, l'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al presente articolo, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto sopra richiamato, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti, di cui al presente articolo, è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 29 - RINVIO

Tutte le disposizioni del presente statuto che facciano riferimento alla qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca diritti sociali) saranno riferibili a coloro che risultino tali sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese (e dell'apposita sezione del registro unico nazionale degli enti di terzo settore) ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca diritti sociali) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

La mancata integrale riproduzione nel presente statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017. In mancanza o per gli aspetti non disciplinati si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Francesca Scarinci
F.to Lucia Zanoni
F.to Ornella Lonardi
F.to Giovanna Manzati
F.to Adelina Fraccaroli
F.to Chiara Olivier
F.to Raffaele Paolo Cossa
F.to Zavanella Gianfranco
F.to Oliosio Maria Loreta
F.to Matteo Peruzzi
F.to Daniele Rovaglia
F.to Soriato Giovanni
F.to Targon Luigi
F.to Massimo Cauchioli
F.to Marini Aronne Vincenzo Giovanni
F.to Claudio Cerpelloni
F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)